

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-986 del 28/02/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' RICCIONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA PANORAMICA, 24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PIADINE PRECOTTE REFRIGERATE E CONGELATE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO -VIA DELLE ROBINIE,99 MODIFICA PROVVEDIMENTO DAMB/2020/3787 DEL 13/08/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1002 del 28/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' RICCIONE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE - VIA PANORAMICA, 24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PIADINE PRECOTTE REFRIGERATE E CONGELATE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO -VIA DELLE ROBINIE,99 MODIFICA PROVVEDIMENTO DAMB/2020/3787 DEL 13/08/2020

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 25/11/2022 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2022/196280 del 29/11/2022 e con PG/2022/196275 del 29/11/2022 (pratica ARPAE n. 38894/2022) dalla **Società RICCIONE Srl** (C.F./P.IVA 03810610406), avente sede legale in Comune di Riccione - Via Panoramica, 24 e sede produttiva in Comune di **San Giovanni in Marignano - Via Delle Robinie, 99** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica - competenza Arpae)*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica non sostanziale-competenza Comune)*

- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune)*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di *PRODUZIONE DI PIADINE PRECOTTE REFRIGERATE E CONGELATE*;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 05/12/2022 PG/2022/199663 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/90 s.m.i.;

DATO ATTO che il Comune di San Giovanni in Marignano in data 07/02/2023 prot. 2047 acquisito in data 07/02/2023 PG/2023/22395, ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e ha preso atto della valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente ai sensi della L.447/95;

ACQUISITO in data 07/02/2023 PG/2023/22395 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Giovanni in Marignano in data 07/02/2023 prot.2047 per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali che fa proprie le prescrizioni imposte col parere tecnico favorevole di Hera del 12/01/2023 prot.3202 acquisito in data 26/01/2023 PG/2023/14825 che integra il precedente del 03/02/2020 prot.9808;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 02/01/2023 PG/2023/479;

RITENUTO opportuno revocare la precedente autorizzazione rilasciata con DAMB/2020/3787 del 13/08/2020 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società RICCIONE Srl**, avente sede legale in Comune di Riccione - Via Panoramica, 24 (C.F./P.IVA 03810610406) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI PIADINE PRECOTTE REFRIGERATE E CONGELATE** nell'impianto sito in Comune di **San Giovanni in Marignano - Via Delle Robinie, 99** fatti salvi i diritti di terzi;
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica-competenza Arpae)*
 - *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(modifica non sostanziale-competenza Comune)*
 - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune);*
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

- l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA, in quanto modifica della precedente**, è pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento del Suap del Comune di San Giovanni in Marignano prot. n.12368 del 08/09/2020 con scadenza il **07/09/2035**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpae Servizio Territoriale di Rimini, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento DAMB/2020/3787 del 13/08/2020;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- Nello stabilimento la società svolge attività di produzione di piadine precotte refrigerate e congelate.
- La modifica sostanziale proposta con la presente istanza consiste nell'installazione di un nuovo forno di cottura della stessa potenzialità di quello esistente (nuovo punto di emissione **E5**) e nell'aggiunta di un impianto di lavaggio nastri.
- La società dichiara un periodo di attività pari a 250 giorni/anno.
- La società dichiara di utilizzare attualmente i seguenti quantitativi annuali di materia prima:
 - Farina per un totale di circa 1.800 t/anno (pari a circa 7.200 kg/giorno);
 - Strutto 280 t/anno;
 - Olio 63 t/anno;
 - Sale 42 t/anno;
 - Agente lievitante 21 t/anno;

 - Prodotti per il lavaggio in lavastoviglie 80 kg/anno e additivo brillantante 30 kg/anno (pari complessivamente a circa 0,44 kg/giorno) .
- Il Gestore dichiara che l'attività *non rientra* nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- È presente n. 1 caldaia a condensazione alimentata a gas naturale asservita esclusivamente agli impianti termici civili in uso nello stabilimento, avente una potenza termica nominale massima totale di 0,15 MW, la cui emissione convogliata è denominata **E3**. Pertanto avendo una Potenzialità Termica Nominale (PTN) totale < 3 MW questo punto di emissione, non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nella fattispecie prevista dal Titolo II Parte V del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. all'art. 282 comma 1 (< 3 MW). L'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.
- È presente n. 1 impianto di aspirazione cucina al servizio dell'area vendita e ristorazione il cui punto emissivo denominato **E4**, non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nelle attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 descritto nell'Allegato IV Parte I lett. e) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- La cottura avviene tramite n. 2 bruciatori/forni a fiamma libera alimentati a gas metano (afferenti ai punti emissivi denominati **E1** (esistente) ed **E5** (nuovo), costituiti da 38 focolari ciascuno con potenza termica nominale pari a 24 kW cadauno avente una Potenzialità Termica Nominale (PTN) totale di 0,912 MW + 0,912 MW = 1,824 MW; questi punti di emissione, non ricadono nella categoria dei medi impianti come previsto all'art. 273-bis comma 10 lett.a) del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.
- Sono presenti silos per lo stoccaggio delle farine, caricati pneumaticamente tramite autocisterne; Tali impianti risultano fra le attività in deroga di cui all'art.272 comma 1 e precisamente alla lettera m) della parte I dell'allegato IV del D.Lgs.152/06 parte V, e pertanto

non soggetti ad autorizzazione in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti;

- Il gestore dichiara che all'interno del ciclo produttivo non vi sono lavorazioni e/o impianti che generano emissioni diffuse;

PRESCRIZIONI:

Emissioni da autorizzare

E5 – COTTURA

- Impianto di abbattimento: Non previsto.
- Portata massima di progetto: 8000 Nm³/h
- Temperatura: 53°C
- Durata: Discontinua (circa 10 h/giorno)
- Altezza: 9 m.
- Sezione: 0,102 m² (rettangolare: 393 mm. x 260 mm.).
- Inquinanti: Materiale Particellare/PTS.
- Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare / PTS	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sull'emissione autocontrolli periodici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito **registro** vidimato da Arpae, con pagine numerate e firmato dal responsabile degli impianti a disposizione dei competenti organi di controllo.

In caso di emissioni odorigene potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

Emissioni autorizzate con DET-AMB-2020-3787 del 13/08/2020

E1 – COTTURA

- Impianto di abbattimento: Non previsto.
- Portata massima di progetto: 8000 Nm³ /h
- Temperatura: 53°C
- Durata: Discontinua (circa 10 h/giorno)
- Altezza: 9 m.
- Sezione: 0,102 m² (rettangolare: 393 mm. x 260 mm.).
- Inquinanti: Materiale Particellare/PTS.
- Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare / PTS	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sull'emissione autocontrolli periodici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito **registro** vidimato da Arpae, con pagine numerate e firmato dal responsabile degli impianti a disposizione dei competenti organi di

controllo.

In caso di emissioni odorigene potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

E2 – LAVAGGIO

- Impianto di abbattimento: Non previsto.
- Portata massima di progetto: n.d.
- Temperatura: Ambiente.
- Durata: 1 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,113 m²

Per questo tipo di emissione non sono previsti valori limite di inquinanti, in quanto l'emissione è costituita da vapore d'acqua.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263

Altre prescrizioni:

- a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque

anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e

garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

- d. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoom@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio del nuovo impianto E5 dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

- e. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- f. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- h. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue

il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- i. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *“Risultato Misurazione”* previa detrazione di *“Incertezza di Misura”*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- j. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*.
- k. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- l. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.
- m. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.
- n. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso

in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- o.** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- p.** Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- q.** Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili

mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e \leq 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.


Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- r. Ai sensi della D.G.R. N° 2236/2009 s.m.i. gli effluenti provenienti dagli impianti afferenti alle operazioni di cottura devono essere convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.
- s. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

CAPPA CUCINA
SEZIONE RETTANGOLARE
DIMENSIONI CONDITTA
250 mm x 200 mm




LEGENDA

- 1 FORNO DI COTTURA PUNTO DI EMISSIONE E1
- 2 LAVASTOVIGLIE PUNTO DI EMISSIONE E2
- 3 GRUPPO TERMICO PUNTO DI EMISSIONE E3
- 4 CUCINA PUNTO DI EMISSIONE E4
- 5 FORNO DI COTTURA PUNTO DI EMISSIONE E5

DITTA:
RICCIONE S.R.L.
Via delle Robi n. 99 -
47832 San Giovanni in Marignano (RN)
SCALA 1:200
Redazione elaborato:
11/2022

EMMISSIONE FORNO DI COTTURA
SEZIONE RETTANGOLARE
DIMENSIONI CONDITTA
393 mm x 260 mm

EMMISSIONE LAVASTOVIGLIE
SEZIONE CIRCOLARE
DIMENSIONI CONDITTA
Ø 380 mm



EMMISSIONE GRUPPO TERMICO
SEZIONE CIRCOLARE
DIMENSIONI CONDITTA
Ø 350 mm

Modello	24N
Pressione	1.6 bar
Consumo	0.380 kWh
Velocità	2500 RPM
Altezza	250 mm
Altezza totale	250 mm



Sede legale Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale Int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoor@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Roma, 62
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, 03/02/2020
Prot. n. 9808

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 4/2020 Richiesta di parere Prot. 117918 del 16/12/2019;
- Rif. pratica SUAP 03810610406-05072019-1039.

▪ Responsabile dello scarico	Riccione S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLE ROBINIE, 99 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione di piadine precotte refrigerate e congelate.
▪ Potenzialità dell'insediamento	600 mc/anno; 2,60 mc/giorno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	N.3 Degrassatori
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Poggioli Nicola con studio tecnico in NOVAFELTRIA (RN), Via Donato Bramante, 9.

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 35145/2019;

Tenuto conto della richiesta di classificazione per equivalenza qualitativa e quantitativa dei reflui in oggetto come **"acque reflue industriali assimilate alle domestiche"** allegata all'istanza e formulata dalla ditta in data 15/10/2019;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi identificati nella planimetria allegata all'istanza come "S1" e "S2" derivanti da: **produzione piadina refrigerata e congelata.**
- 2) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2003** per acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Per i restanti parametri/sostanze



valgono i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/06 per gli scarichi in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto **prima di ogni trattamento depurativo** e per portate non superiori ai **15 mc/anno**.

- 3) La portata massima consentita in pubblica fognatura non dovrà superare **0,5 l/s**.
- 4) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
n. 3 degrassatori;
pozzetti di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria "**Elaborato Gennaio 2020 Rev.1**".

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Roma, 62
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, 12/01/2023
Prot. n. 3202

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 1/2023 Richiesta di parere Prot. 107746 del 06/12/2022;

▪ Responsabile dello scarico	Riccione S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLE ROBINIE, 99 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione di piadine precotte, refrigerate e congelate
▪ Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno, 2,3 mc/gg
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	N.3 Degrassatori
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Poggioli Nicola con studio tecnico in NOVA FELTRIA (RN), Via Donato Bramante, 9.

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 38894/2022 avente come oggetto la richiesta di modifica dell'AUA in vigore DET-AMB- n.3787 del 13/08/2020 che consiste nell'aggiunta di un nuovo forno e di un nuovo impianto di lavaggio nastri

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi di **acque reflue industriali assimilate alle domestiche** identificati nella planimetria allegata all'istanza come "S1 "e "S2" derivanti da: **lavaggio locali e attrezzature dedicate alla produzione di piadina refrigerata e congelata, condense celle frigorifere.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 2) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 del punto 5 della D.G.R.1053/2003** per acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/06 per gli scarichi



in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo e per portate non superiori ai **15 mc/giorno**.

- 3) Annualmente la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano valide le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET-AMB- n.3787 del 13/08/2020 (parere HERA n.9808 del 03/02/2020).

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola del 11/2022**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.